REGOLAMENTO (CEE) N. 3997/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1599/84 [3] della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/88 [4], ha previsto per i pomodori l'istituzione di un contratto preliminare, tra produttore e trasformatore da concludere entro e non oltre il 16 febbraio; che per ragioni amministrative è necessario modificare la data delle comunicazioni da effettuare a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento suindicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 la data del 31 gennaio di cui ai paragrafi 1 e 2 è sostituita da quella del 15 gennaio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.
[3] GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
[4] GU n. L 334 del 6. 12. 1988, pag. 15.